

Informativa per la clientela di studio

N. 1 del 05.01.2016

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

OGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015

Gentili Clienti,

*con la presente circolare desidero informarvi che il **30 dicembre 2015** è scaduto il termine per procedere alla stampa dei registri contabili relativi all'anno 2014. L'informativa è diretta a coloro che procedono autonomamente alla redazione della contabilità ed aggiornamento dei libri e registri contabili presso i propri uffici amministrativi.*

Premessa

Il **30 dicembre 2015** è scaduto il termine per procedere alla stampa dei registri contabili relativi alla contabilità redatta per l'anno 2014. Si invitano pertanto i Clienti esercenti attività d'impresa che elaborano direttamente presso i propri uffici la contabilità aziendale a verificare che tutte le stampe previste dalla legge siano state di fatto eseguite.

Si riepilogano sinteticamente gli adempimenti ed i termini previsti in materia di redazione e stampa dei libri e registri contabili previsti come obbligatori dalla normativa civilistica e fiscale.

LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA	
ENTRO QUANDO	Entro tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione è stata presentata il 30.09.2015, il termine ultimo è il 30.12.2015).
CHI	Soggetti che hanno adottato la contabilità ordinaria .
COSA	Stampa di: - libro giornale; - libro inventari. Stampa dei registri tributari (registri Iva): - registro delle fatture; - registro dei corrispettivi; - registro degli acquisti.
COME	Il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati progressivamente.

Anche i registri Iva sono soggetti soltanto a numerazione progressiva.

LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

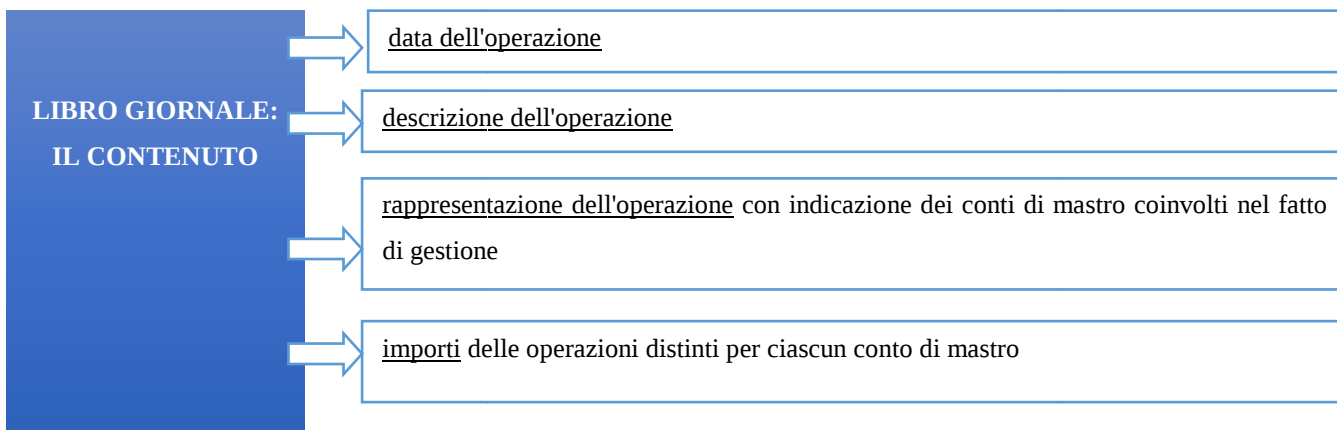
ENTRO QUANDO	Entro il 30 dicembre 2015.
CHI	Soggetti in contabilità semplificata .
COSA	Stampa dei registri tributari (registri Iva): -registro delle fatture; - registro dei corrispettivi; - registro degli acquisti.
COME	I registri Iva sono soggetti soltanto a numerazione progressiva.

ATTENZIONE - La dottrina ha sottolineato come vi sia un disallineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale. Infatti, soltanto il Legislatore fiscale ha previsto l'esonero per i soggetti che hanno adottato il regime contabile semplificato, mentre le disposizioni civilistiche non fanno alcuna differenza tra le due categorie di imprenditori, esonerando soltanto i "piccoli imprenditori".

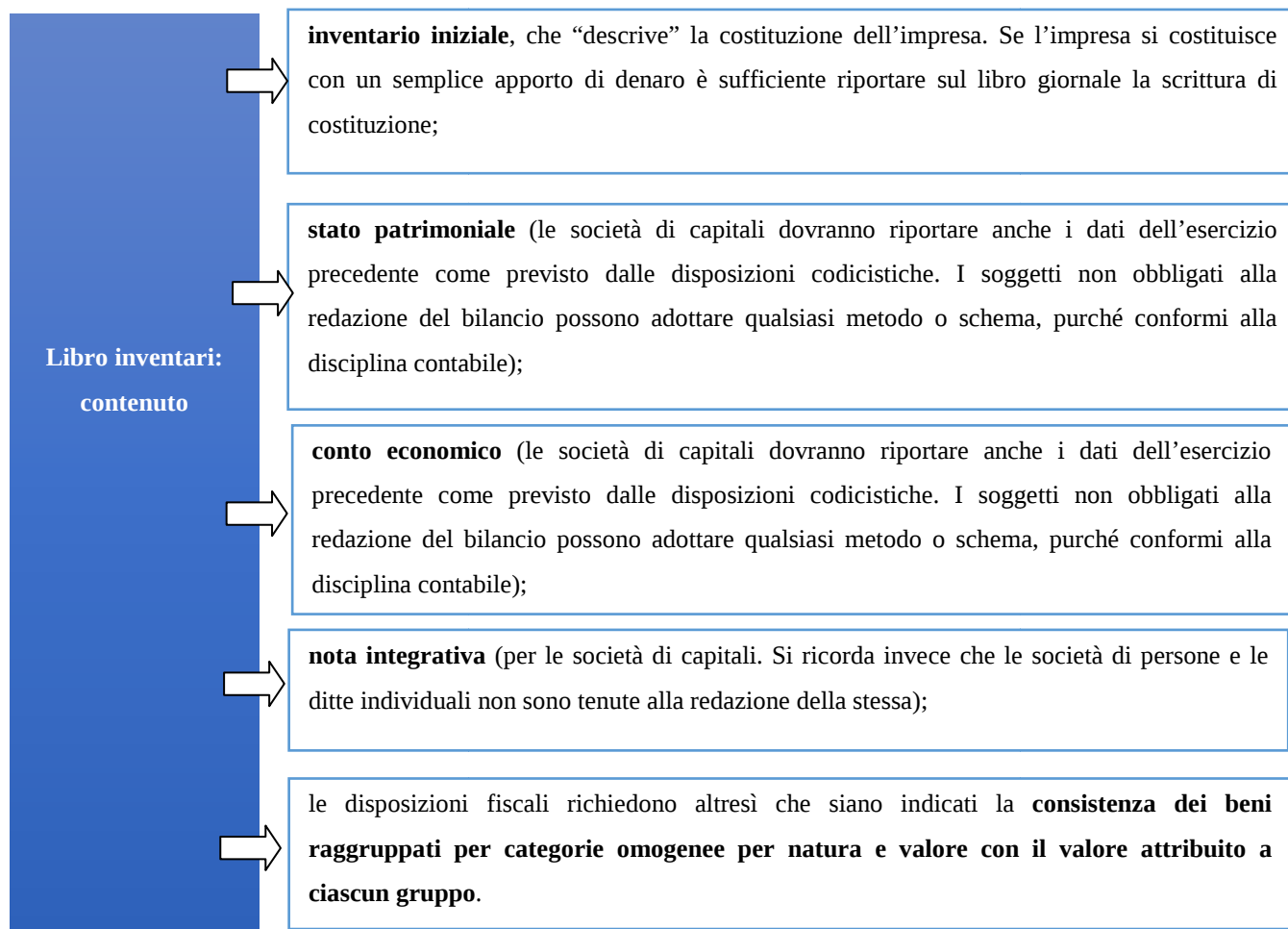
Ecco quindi che alcune società di persone, pur potendo ricorrere al regime di contabilità semplificata, potrebbero essere tenute alla redazione del libro giornale ed inventari, con il rischio di contestazione, in capo all'imprenditore, del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il libro giornale e il libro inventari

Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.



Nel libro inventari, invece, vanno riportati tutti gli elementi previsti dal Codice civile o da leggi speciali, nonché quelli richiesti dalla normativa fiscale, ovvero:



Numerazione e bollatura

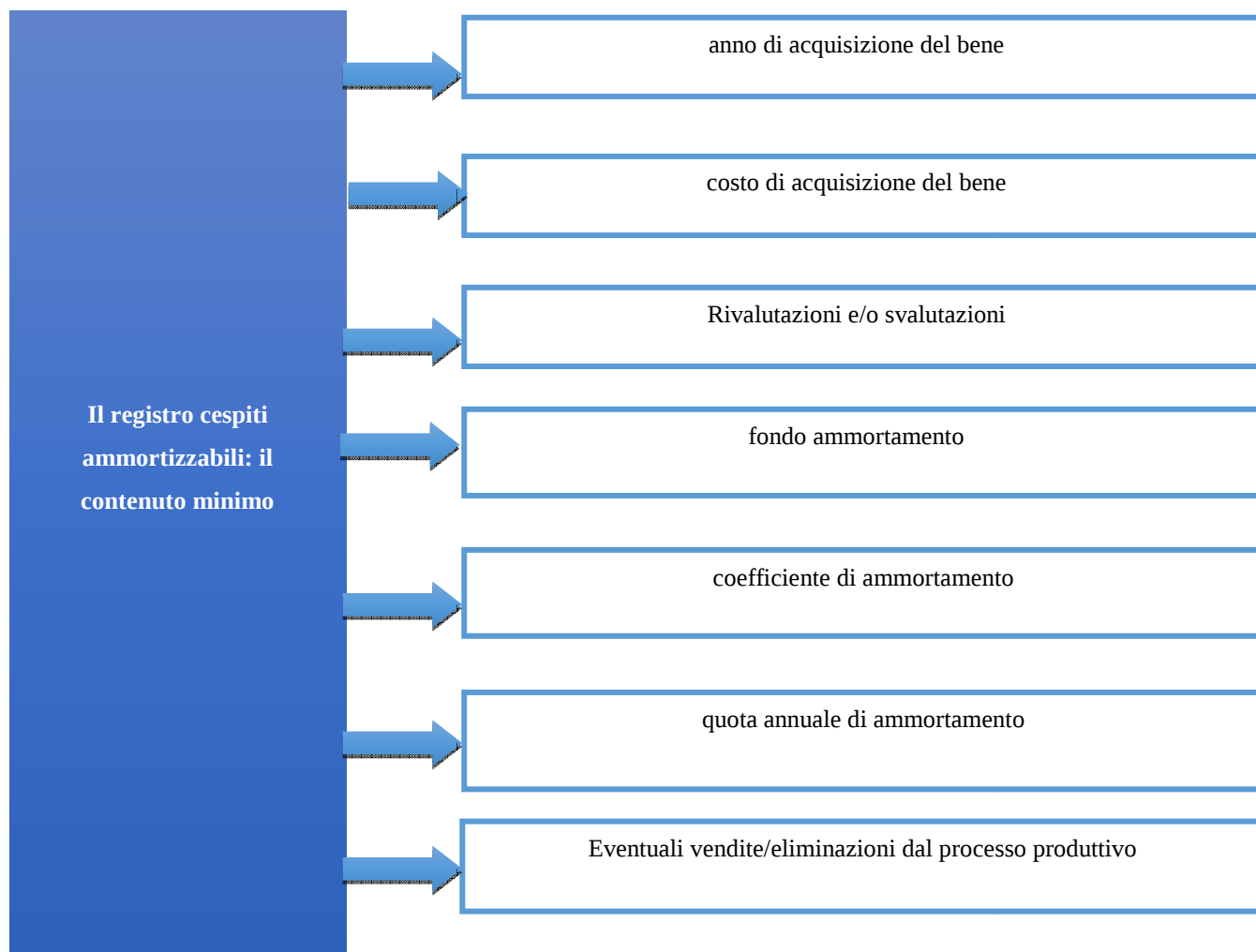
Numerazione	La numerazione non deve essere preventiva per l’intero libro/blocco, in quanto è sufficiente che la stessa avvenga prima di utilizzare la pagina. La numerazione deve essere progressiva, con indicazione, in ogni pagina, dell’anno di riferimento. Esempio: il libro giornale relativo all’anno 2014 e stampato entro il 30.12.2015 dovrà riportare la seguente numerazione: 1/2014; 2/2014, ecc.. Ogni anno si comincia da 1. Se l’esercizio non coincide con l’anno solare è necessario indicare il primo dei due anni di contabilità.
--------------------	--

	Esempio: Per l'esercizio 01.07.2014-30.06.2015 la numerazione dovrà essere la seguente: 1/2014, 2/2014, ecc. Quanto detto trova applicazione anche se le specifiche pagine si riferiscono al periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 30.06.2015. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n.471/1997 la violazione degli obblighi di numerazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.032 a € 7.746.
Bollatura	<u>L'imposta di bollo è dovuta nella seguente misura differenziata:</u> ➤ <u>società di capitali</u> (che sono tenute al pagamento della Tassa di concessione governativa): → <u>16,00 € per ogni 100 pagine o frazioni di esse;</u> ➤ <u>persone fisiche e società di persone:</u> → <u>32,00 € per ogni 100 pagine o frazioni di esse.</u> <u>L'imposta di bollo:</u> ➤ deve essere <u>assolta prima che il registro sia posto in uso</u>, ossia prima di effettuare le annotazioni; ➤ può essere <u>pagata mediante:</u> → <u>marche da bollo.</u> <u>Le marche dovranno essere apposte sulla prima pagina del "blocco" di 100 pagine.</u> In ogni caso, <u>l'imposta dovrà essere assolta prima che il libro sia posto in uso;</u> → <u>versamento</u> presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari del servizio alla riscossione dei tributi mediante <u>modello F23 (codice <u>tributo 458T</u> – <u>imposta di bollo su libri e registri</u>).</u> Il versamento deve essere sempre effettuato prima che il libro sia posto in uso. In tal caso gli estremi di versamento devono essere <u>riportati sulla prima pagina numerata</u> di ciascun libro o registro. Nel caso in cui siano rimaste inutilizzate alcune pagine del periodo precedente è comunque possibile utilizzarle nell'esercizio successivo, senza che sia necessario procedere all'acquisto di una nuova marca da bollo.

Il registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica ma esclusivamente da quella fiscale

Il contenuto minimo da riportare nel libro cespiti ammortizzabili può essere riassunto nella tabella che segue:



NOTA BENE - Se l'ammortamento fiscale differisce, per qualsiasi motivo, dall'ammortamento civilistico, i dati relativi ad entrambi vanno riportati sul libro cespiti.

Il registro viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono inoltre risultare imputate a conto economico ai sensi dell'art. 75 TUIR.

La mancata annotazione delle quote di ammortamento sull'apposito registro, comporta, quale sanzione accessoria, la **loro indeducibilità dal reddito d'impresa**.

La numerazione delle pagine

Le formalità da rispettare per l'utilizzo del registro dei beni ammortizzabili corrispondono alla **progressiva numerazione delle pagine** (non è necessaria la vidimazione/bollatura)

La conservazione del registro

Il registro in esame deve, a norma di legge, essere conservato:

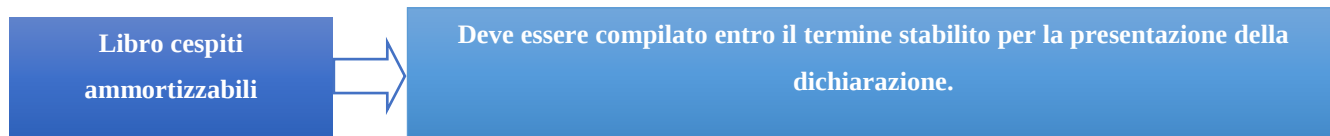
- ai fini civilistici:
 - per **dieci anni**;
- ai fini fiscali:
 - fino a quando non siano **decorsi i termini stabiliti per l'accertamento** (ai fini tributari generalmente quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni).

Modalità di tenuta

La modalità di tenuta del registro dei beni ammortizzabili può avvenire utilizzando:

- **registri a compilazione manuale**;
- a **tenuta meccanografica**.

Per il **registro dei beni ammortizzabili**, in base all'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, **il termine di redazione coincide con quello di invio delle dichiarazioni**.



Distinti saluti
Bruno Vaudo